

LIBRO DELL'ANNO
DEL DIRITTO
2016

ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI
ROMA

ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI

PRESIDENTE

FRANCO GALLO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICEPRESIDENTI

MARIO ROMANO NEGRI, GIOVANNI PUGLISI

LUIGI ABETE, PAOLO AIELLI, DOMENICO ARCURI, FRANCO ROSARIO BRESCIA, PIERLUIGI CIOCCA,
DANIELE DI LORETO, MATTEO FABIANI, LUIGI GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI,
MONICA MAGGIONI, GIANFRANCO RAGONESI, GIUSEPPE VACCA

DIRETTORE GENERALE

MASSIMO BRAY

COMITATO D'ONORE

GIULIANO AMATO, FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, CARLO AZEGLIO CIAMPI,
FABIOLA GIANOTTI, TULLIO GREGORY, GIORGIO NAPOLITANO, PIETRO RESCIGNO

CONSIGLIO SCIENTIFICO

ENRICO ALLEVA, BERNARDO BERTOLUCCI, FRANCESCA BOCCHI, LINA BOLZONI, IRENE BOZZONI,
GEMMA CALAMANDREI, LUCIANO CANFORA, ENZO CHELI, ESTER COEN, ELENA CONTI, MARCELLO
DE CECCO, JUAN CARLOS DE MARTIN, LUDOVICO EINAUDI, ALESSANDRO FIGÀ TALAMANCA,
EMMA GIAMMATTEI, CARLO GUELFI, FERNANDO MAZZOCCA, MARIANA MAZZUCATO, MELANIA
G. MAZZUCCO, ALBERTO MELLONI, DANIELE MENOZZI, CARLO MARIA OSSOLA, GIORGIO PARISI,
TERESA PÀROLI, GIANFRANCO PASQUINO, GILLES PECOUT, ALBERTO QUADRIO CURZIO, GUIDO
ROSSI, LUCA SERIANNI, SALVATORE SETTIS, GIANNI TONIOLO, VINCENZO TRIONE, CINO ZUCCHI

COLLEGIO SINDACALE

GIANFRANCO GRAZIADEI, Presidente; GIULIO ANDREANI,
FRANCESCO LUCIANI RANIER GAUDIOSI DI CANOSA
FABIO GAETANO GALEFFI, Delegato della Corte dei Conti

LIBRO DELL'ANNO DEL DIRITTO 2016

DIRETTORI SCIENTIFICI

ROBERTO GAROFOLI · TIZIANO TREU

RESPONSABILI DI AREA

Diritto civile: ALBERTO GIUSTI, FRANCESCO MACARIO; *Diritto penale:* GUGLIELMO LEO, FRANCESCO VIGANÒ; *Diritto amministrativo:* ROBERTO GAROFOLI, GIULIA FERRARI, MARIA ALESSANDRA SANDULLI; *Diritto costituzionale:* ALFONSO CELOTTO, ANGELO ANTONIO CERVATI; *Diritto del lavoro:* TIZIANO TREU, GIOVANNI AMOROSO, STEFANO GIUBBONI; *Diritto tributario:* STEFANO BIELLI, ETTORE CIRILLO, ANDREA FEDELE; *Diritto dei trasporti:* GERARDO MASTRANDREA; *Diritto processuale civile:* ANTONIO CARRATTA, PASQUALE D'ASCOLA; *Diritto processuale penale:* PIERO GAETA, GIORGIO SPANGHER; *Diritto processuale amministrativo:* ROBERTO GAROFOLI, GIULIA FERRARI, MARIA ALESSANDRA SANDULLI; *Diritto internazionale:* FABRIZIO MARRELLA

TRECCANI ON-LINE

Responsabile: LUIGI ROMANI

Coordinatore delle attività redazionali: ANDREA DI SALVO

Segreteria: MARIA STELLA TUMIATTI

ATTIVITÀ TECNICO-ARTISTICHE E DI PRODUZIONE

Art Director: GERARDO CASALE

Produzione industriale: GERARDO CASALE; LAURA AJELLO, ANTONELLA BALDINI, GRAZIELLA CAMPUS

Segreteria: CARLA PROIETTI CHECCHI

DIREZIONE EDITORIALE

Pianificazione e budget: GERARDO CASALE;

ALESSIA PAGNANO, CECILIA RUCCI

Segreteria: ALESSANDRA SACCHETTI

a cura di Fabrizio Marrella

1

QUESTIONI ATTUALI

1.1 Unione europea

1.1.1 Immigrazione nel Mediterraneo: l'agenda europea *di* Stefano Amadeo 767

1.2 Diritto internazionale

1.2.1 Convenzione Inter Americana sulla protezione degli anziani *di* Francesco Seatzu 771

1.3 Lotta al terrorismo internazionale

1.3.1 Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo *di* Sara De Vido 775

2

CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

2.1 Controversie interstatuali

2.1.1 Corte internazionale di giustizia *di* Marina Mancini 777

2.2 Controversie economiche

2.2.1 Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) *di* Fabrizio Marrella 779

2.2.2 Arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali *di* Fabrizio Marrella 781

2.3 Diritti umani

2.3.1 Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani *di* Fabrizio Marrella 783

2.4 Giurisdizione penale internazionale

2.4.1 Corte penale internazionale *di* Marina Mancini 786

Diritti umani

di Fabrizio Marrella

Obbiettivo di questa sezione è quello di dar conto, brevemente, delle più significative pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti Corte EDU) adottate a seguito di ricorsi individuali proposti avverso lo Stato italiano per presunte violazioni di diritti garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani (CEDU) dal primo ottobre 2014 al settembre 2015.

1. La ricognizione. L'attività della Corte EDU 2. La focalizzazione 3. I profili problematici

**1. La ricognizione.
L'attività della Corte EDU**

In tale arco temporale, l'Italia è stata convenuta in giudizio in ben 73 procedimenti dinanzi alla Corte EDU. Venti procedimenti si sono conclusi con la condanna dello Stato italiano, 16 sono stati giudicati inammissibili e 34 hanno portato alla cancellazione della causa dal ruolo. Per 3 volte, infine, la Corte ha rilevato che, nel merito, non c'è stata un'infrazione da parte dell'Italia. Il giudice italiano Guido Raimondi, già vice Presidente della Corte EDU, è stato eletto Presidente a far data dal 31.10.2015.

2. La focalizzazione

Le principali pronunce della Corte EDU nei confronti dell'Italia, nell'arco temporale di riferimento, riguardano varie materie convenzionalmente disciplinate tra cui: il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà ed alla sicurezza, la proibizione della tortura, la *vexata questio* del diritto di proprietà e delle espropriazioni indirette, l'equo processo, il diritto alla vita lesa da trasfusioni di sangue infetto nonché il divieto di espulsione collettiva di stranieri.

Iniziamo dalle sentenze in materia di vita privata e familiare.

Si tratta delle sentenze *Manuello e Nevi c. Italia*¹, *Akinnibosun c. Italia*, *Paradiso e Campanelli c. Italia* e *Oliari e altri c. Italia*. Nel primo caso, i nonni paterni di una minore di cinque anni hanno presentato ricorso contro la sentenza del giudice italiano che impediva loro di far visita alla nipotina a seguito delle presunte molestie sessuali del padre nei confronti della minore. La Corte, anche a seguito della sentenza del giudice interno che accertava l'insussistenza del reato di molestie, ha riconosciuto una violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 8 della CEDU (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*).

Analogamente, la pronuncia del 16.7.2015, nel caso *Akinnibosun c. Italia*, ha evidenziato la violazione del succitato art. 8 da parte dello Stato italiano, che aveva sospeso la potestà genitoriale del sig. Akinnibosun, giudicato pericoloso per la figlia, basandosi esclusivamente sui rapporti dei servizi sociali, senza che nessuna condanna definitiva fosse intervenuta a carico del ricorrente.

Nella terza sentenza, del 27.1.2015, *Paradiso e Campanelli c. Italia* invece, la Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 8 a seguito del rifiuto delle autorità italiane di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato in Russia da madre surrogata, dopo che lo stesso aveva trascorso ben sei mesi di vita assieme ai genitori (ricorrenti).

Da ultimo, con la sentenza *Oliari e altri c. Italia*, del 21.7.2015, la Corte ha rilevato una violazione da parte dell'Italia dell'art. 8 CEDU, dal momento che il diritto italiano non tutela adeguatamente l'unione tra soggetti dello stesso sesso, non riconoscendo alcuna forma di qualificazione giuridica alle unioni omosessuali.

In materia di libertà personale, invece, si segnala la sentenza del 24.3.2015 sul caso *Antonio Messina c. Italia*, nel quale la Corte ha accertato una violazione dell'art. 5 par. 1, lett. a), e 5, par. 5, CEDU, dal momento che il ricorrente ha patito, senza ricevere dallo Stato italiano alcun risarcimento, una detenzione maggiore di quella che avrebbe dovuto subire a norma di legge. Sul medesimo argomento anche nel caso *Gallardo Sanchez c. Italia*, del 24.3.2015, la Corte ha accertato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 5, par., 1 lett. f), della CEDU per aver detenuto il ricorrente, in attesa di estradizione, per un lasso di tempo eccessivo.

Nel caso *Cestaro c. Italia*, deciso il 7.5.2015, invece, la Corte ha ravvisato una violazione da parte dello Stato italiano dell'art. 3 CEDU (*Proibizione della tortura*) a causa delle violenze mosse dalle forze di polizia al sig. Cestaro in occasione del summit del G8 di Genova del 2001.

In materia di diritto alla vita, nel caso *GG e altri c. Italia* del 13.11.2014, la Corte ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'art. 2 della CEDU, a seguito di diciannove ricorsi fondati sulla circostanza di avere contratto malattia a seguito di trasfusioni di sangue infetto in ospedali pubblici.

Da segnalare, in tema di tutela del diritto di proprietà di cui all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, le sentenze *Chinnici c. Italia* (14.5.2015), *Mango c. Italia* (5.5.2015), *Russo c. Italia* (5.5.2015), *D'asta c. Italia* (16.12.2014) e *Odescalchi e Lante c. Italia* (7.7.2015). Nei cinque casi riconducibili a questa categoria, la Corte ha ritenuto la sussistenza di una violazione del diritto di proprietà a fronte di un indennizzo espropriativo inadeguato in quanto non teneva in considerazione la rivalutazione per l'inflazione (caso *Chinnici c. Italia*) nonché a causa di espropriazione indiretta: è questo il caso delle sentenze *Mango c. Italia*, *Russo c. Italia*, *D'asta c. Italia* e *Odescalchi e Lante c. Italia*, nelle quali la Corte ha ritenuto che lo Stato italiano, a seguito di atti di espropriazione indiretta, ha leso il diritto di proprietà così come riconosciuto al predetto art. 1, Primo prot. CEDU.

Nella sentenza del 14.4.2015 nel caso *Contrada c. Italia*, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo che la condanna del sig. Contrada, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, fosse contraria al principio di cui all'art. 7 CEDU, *nullum crimen sine lege*, non essendo il reato in questione, all'epoca dei fatti, già consolidatosi come figura *criminis* nella giurisprudenza nazionale.

In tema di diritto ad un equo processo, vanno indicate le due sentenze *Mongelli e altri c. Italia* (19.5.2015) e *Schipani e altri c. Italia* (21.6.2015). La prima causa, verte sull'art. 6 par. 1 CEDU (*Diritto ad*

un equo processo) declinato *sub specie* di diritto alla ragionevole durata del processo. Qui, la Corte ha accertato la violazione, da parte dello Stato italiano, del succitato articolo "in ragione del ritardo nel pagamento dell'indennizzo Pinto" nei confronti del ricorrente, mentre la causa *Schipani e altri c. Italia* si è conclusa con la condanna dello Stato italiano "in ragione del rifiuto non motivato della Corte di Cassazione di sottoporre una questione pregiudiziale alla CGCE".

Nel caso *Ceni c. Italia* (16.12.2014), la Corte ha condannato nuovamente lo Stato italiano in quanto la liquidazione del danno da violazione del diritto di proprietà già accertato con sentenza del 4.2.2014, era risultato inadeguato. In proposito, va ricordato che, con sentenza del 4.2.2014, la Corte ha giudicato che l'omissione, da parte dello Stato italiano, di istituire un quadro legislativo adeguato, che prevedesse una protezione minima degli interessi della ricorrente, acquirente di buona fede da una ditta poi dichiarata fallita di un appartamento venduto in corso di costruzione, costituiva una violazione dell'art. 1 del Prot. addiz. CEDU.

Venendo ai tre casi in cui la Corte, giudicando nel merito della questione, non ha ravvisato una violazione della CEDU da parte dell'Italia, va indicato il caso *Parrillo c. Italia* del 27.8.2015, nel quale la Corte ha affermato che il divieto (contenuto nella l. 19.2.2004, n. 40) di donare embrioni alla ricerca scientifica non integra una violazione dell'art. 8 CEDU e il caso *Peruzzi c. Italia* (30.6.2015), ove la Corte ha affermato che la sanzione accordata dall'Italia al ricorrente, il sig. Peruzzi, per aver effettuato illazioni extragiudiziali sull'operato e l'onore di un magistrato, non integra una violazione dell'art. 10 CEDU sulla libertà di espressione. Da ultimo, il caso *Mazzoni c. Italia* (16.6.2015), in tema di ragionevole durata del processo *ex art. 6, par. 1 CEDU* e tutela del diritto di proprietà *ex art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU*, si è conclusa con un rigetto nel merito del ricorso.

3. I profili problematici

Dal quadro fin qui esaminato emergono importanti profili problematici attinenti alla libertà di circolazione ed ai problemi giuridici suscitati dai flussi migratori tuttora in corso.

Sotto il primo profilo, si segnala la sentenza *Battista c. Italia*, del 2.12.2014, con cui la Corte ha accertato una violazione dell'art. 2 del Prot. n. 4 sulla libertà di circolazione da parte dello Stato italiano, affermando che negare i documenti per l'espatrio ad un soggetto per il solo fatto che fosse inadempiente negli obblighi di mantenimento dei figli a se-

guito di divorzio integra una violazione dell'articolo in questione.

Sotto il secondo ben più ampio profilo va segnalato il caso *Khlaifia e altri c. Italia* (1° 9.2015), con cui la Corte ha accertato la violazione degli artt. 5 (*Diritto alla libertà e alla sicurezza*), 3 (*Proibizione della tortura*) e 13 (*Diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, nonché dell'art. 4, del IV Protocollo addizionale alla CEDU (divieto di espulsioni collettive di stranieri) da parte dello Stato italiano,

per il trattamento di tre migranti clandestini arrivati a Lampedusa nel 2011.

Nel caso *Sharifi c. Italia e Grecia*, del 21.10.2014, la Corte aveva già condannato l'Italia per avere respinto un gruppo di richiedenti asilo verso un Paese non sicuro, *in casu*, la Grecia.

Note

¹ Tutte le sentenze sono reperibili al sito della Corte EDU, www.echr.coe.int.